

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile

N. 138/19 Sent
 N. 625/17 R.G. Cont.
 N. Repertorio
 Depositata sentenza
 19 MAR. 2019

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) Dott. Sebastiano Neri | Presidente |
| 2) Dott. Giuseppe Martello | Consigliere |
| 3) Dott. Marisa Salvo | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 625/2017 R. G. cont. (cui è riunita la causa iscritta al n.672/2017 R.G. cont), posta in decisione all'udienza dell' 11 .10.2018

vertente tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri c.f. 80188230587 in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina c.f. ads8003660836 presso i cui uffici in via dei Mille is.221 è *ope legis* domiciliata;

Q

Appellante ed appellata

nei confronti di

Cali Carmelo c.f. CLACML 67B20Z133E nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di **Cali Nolfo Carmelo**, di **Cali Nolfo Salvatore** e di **Cali Nolfo Stefano** elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio n. 18 presso lo studio del prof. avv. Raffaele



Tommasini, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv. Alfredo Galasso e Felicia D'Amico giusta procura in atti;

Appellata ed appellante

oggetto: appello avverso la sentenza n. 1566/17 emessa dal Tribunale di Messina in data 30.05.2017 e pubblicata l'1.06.2017

Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza dell' 11.10.2018

" I procuratori delle parti precisano le conclusioni genericamente riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese rassegnate negli atti difensivi e nei verbali di causa"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19.05.2011, Cali Carmelo, nella qualità di tutore di Nolfo Carmelo, Salvatore e Stefano – oggi in Cali a seguito della loro adozione -, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che fosse accertata la responsabilità ex artt. 2,3 e 4 L. 117/88 del Procuratore della Repubblica di Calatagirone e/o dei magistrati da lui designati in relazione all'omicidio della madre dei minori, Manduca Marianna, ad opera del marito Nolfo Saverio, avvenuto il 3.10.2007 in Palagonia.

Esponiva il Cali che Manduca Marianna nel periodo compreso tra il Settembre 2006 ed il Settembre 2007 aveva presentato dodici querele nei confronti del marito, autore di violenze fisiche e minacce ai danni della



stessa , ma che, nonostante ciò, la Procura della Repubblica di Caltagirone aveva ommesso di porre in essere i dovuti atti di indagine, che avrebbero consentito di neutralizzare la pericolosità del Nolfo e di evitare l'omicidio.

In particolare, il detto Ufficio non avrebbe provveduto : 1) a disporre l'interrogatorio del Nolfo; 2) a sollecitare agli organi competenti la sottoposizione del predetto a trattamento sanitario obbligatorio; 3) a disporre il ricovero presso una casa di cura o ospedale psichiatrico ex art. 206 c.p.c.; 4) a richiedere l'applicazione di misura cautelare.

Poiché tale condotta integrava gli estremi della negligenza inescusabile, il Cali chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento dei danni, sia patrimoniali per la perdita di reddito derivante dall'attività lavorativa della Manduca nella misura di euro 259.000,00, sia non patrimoniali nella misura di euro 1.500.000,00 in favore di ciascun figlio.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

In accoglimento dell'eccezione preliminare, il Tribunale di Messina dichiarava l'inammissibilità del ricorso con decreto del 20.07.2012, che veniva confermato dalla Corte di Appello, in sede di reclamo .

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Cali, cassava il provvedimento impugnato, rinviando il giudizio, dapprima, davanti alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, quindi, previa correzione dell'originaria decisione, davanti al Tribunale.

Riassunto il giudizio, in esito all'istruttoria, con sentenza n. 1566/17 emessa in data 30.05.2017 e pubblicata l'1.06.2017, il Tribunale condannava la



Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente nella qualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 259.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi; compensava le spese del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento di quelle del primo grado.

Avverso la sentenza proponevano appello tanto la Presidenza del Consiglio, quanto il Cali nella qualità.

Riuniti i procedimenti, la Corte, con ordinanza del 28.12-5.01.2018, preso atto della rinuncia da parte della Presidenza appellante alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 18.10.2018 la poneva in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

Con la memoria di replica, i procuratori dell'appellante Cali, come preannunciato all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedevano la discussione orale della causa.

All'udienza del 21.02.2019, a tal fine fissata, preso atto della rinuncia alla discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.-Con la sentenza impugnata il primo decidente, escluso che la condotta tenuta dai magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone sino al mese di Giugno 2007 integrasse gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2



della L. 117/88, ha, invece, ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati da Manduca Marianna nel giugno 2007.

Ha, in particolare, evidenziato che, relativamente a tali fatti, "*configuranti astrattamente il reato di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 612 comma 2 c.p.*", non risultava - né l'Avvocatura aveva sostenuto o dimostrato il contrario- che il Nolfo fosse stato iscritto nel registro degli indagati né che fossero stati eseguiti atti di indagine di alcun tipo ad opera della Polizia Giudiziaria o della Procura della Repubblica con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 112 Cost.

Secondo il primo decidente, era pure configurabile il nesso di causalità tra la violazione di legge ed il danno, posto che "*il compimento di una perquisizione, con valutazione probabilistica, avrebbe condotto al rinvenimento del coltello denunciato dalla Manduca ed al suo conseguente sequestro... ed impedito*" la commissione dell'omicidio, quanto meno "*con quelle specifiche modalità esecutive (uccisione della Manduca con plurime coltellate all'addome ed al torace con quel coltello)*"

2.- Con il primo motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente ravvisato a carico dei Magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone la violazione del precetto di cui all'art. 112 della Costituzione in conseguenza della presunta inerzia a fronte delle denunce presentate da Manduca Marianna in data 2 e 7 giugno 2007.

Secondo l'appellante, tale statuizione era frutto di un parziale esame degli atti, posto che dall'attestazione rilasciata dalla Procura in data 22.07.2011 risultava che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado,



per i reati di minaccia aggravata e porto di coltello commessi in Palagonia sino al 9 .06.2007, oggetto delle due denunce del 2 e del 7 Giugno 2007, a carico del Nolfo era stato avviato il procedimento n. 1226/2007 R.G.N.R. , nell'ambito del quale era stato convalidato il sequestro di un coltello richiudibile utilizzato per la commissione della minaccia, ossia lo stesso coltello ritenuto essere l'arma del delitto di omicidio, e che era stato definito con decreto penale di condanna con confisca dell'arma.

Tali risultanze smentivano la sussistenza sia della condotta omissiva, sia del nesso causale, posto che il coltello utilizzato per minacciare la Manduca era stato sequestrato e confiscato.

3.- Con il secondo motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio per avere il primo decidente, con ordinanza istruttoria dell'11.01.2017, onerato parte diligente al deposito delle sole denunce presentate il 2 ed il 7 giugno, senza disporre anche quello dei provvedimenti adottati dai magistrati a seguito delle stesse. Ha, pertanto, provveduto al deposito degli atti relativi al p.p. n. 1226/07 R.G.n. r., oggetto dell'attestazione di cancelleria in atti, chiedendo alla Corte di disporre l'acquisizione dell'intero procedimento.

4.- Con il terzo motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha contestato l'affermazione del primo decidente, che aveva addebitato ai magistrati l'omessa perquisizione al fine di sequestrare il coltello indicato dalla Manduca nelle denunce del giugno 2007.

Ha rilevato, al riguardo, che la perquisizione, poiché mezzo di ricerca del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti, non poteva essere utilizzato a scopo preventivo, ossia per prevenire la commissione di un altro e diverso reato.



Nella specie, il coltello, pur utilizzato dal Nolfo con aria di sfida, non poteva essere sequestrato, non consistendo nel corpo di reato.

5.- Con il quarto ed il quinto motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra la pretesa omissione e l'evento .

Sotto un primo profilo, ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal primo decidente, la perquisizione non avrebbe condotto con certezza al rinvenimento del coltello, dato che il Nolfo era soggetto "attenzionato" dalle Forze dell'Ordine, già sottoposto a misura cautelare e sempre accorto nella condotta, come dimostrato dall'esito negativo di una perquisizione effettuata nel marzo 2007 e degli stessi controlli eseguiti a seguito delle liti coniugali.

Sotto altro profilo, ha evidenziato che non sussisteva alcun elemento che potesse ragionevolmente dimostrare la coincidenza del coltello di cui alle denunce (a scatto con lama della lunghezza di circa 10 cm) con quello utilizzato per l'omicidio (a serramanico della lunghezza di cm.9,5).

Non solo la ragionevolezza dell'ipotesi della coincidenza dei due coltelli era stata esaminata ex officio e neanche dedotta dal ricorrente, ma essa era, peraltro, smentita dal sequestro del coltello in possesso del Nolfo e di cui alle denunce del giugno 2007, effettuato dai Carabinieri di Palagonia il 9.06.2007, come da verbale depositato in allegato all'atto di appello o di cui, in via subordinata l'appellante ha chiesto di disporre l'acquisizione d'ufficio

Ha osservato la Presidenza che nessun elemento sosteneva la presunzione che la sottrazione della disponibilità del coltello avrebbe impedito l'omicidio.



Il delitto era stato, infatti, commesso con un'arma bianca prontamente rimpiazzabile con qualsiasi coltello da cucina ed anche un'arma con lama estraibile era oggetto di libera vendita e facilmente acquistabile in qualsiasi negozio di articoli casalinghi, così da doversi ritenere che perquisizione e sequestro – peraltro effettuati - non avrebbero impedito al Nolfo di procurarsi un altro coltello.

Secondo l'appellante, non vi era alcun elemento che potesse far prevedere l'omicidio, in nessuna delle denunce risultando evidenziata una condotta di violenza o aggressione fisica, al di là di quella che aveva condotto all'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

6.- Con il sesto motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha contestato la ricorrenza della dedotta responsabilità dei magistrati della Procura di Caltagirone, in considerazione dell'avvenuta adozione di tutte le misure consentite dalla legislazione all'epoca vigente, che non prevedeva il reato di stalking.

I fatti per cui è causa erano, infatti, tutti anteriori alla novella del 2009 che aveva introdotto il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c.

7.- Con il settimo motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha impugnato il capo della sentenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda, aveva fatto riferimento alla pronuncia CEDU nella causa Talpis c/Italia del 2.03.2017, posto che i fatti vagliati dalla Corte erano stati commessi nel 2012 in presenza di un quadro normativo diverso rispetto a quello vigente nel 2007.

8.- Con l'ottavo motivo di appello, la Presidenza del Consiglio ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio ex art. 6 L. 117/88, non essendo stata data comunicazione del procedimento ai magistrati interessati almeno



quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza al fine di consentirne l'eventuale intervento.

9. Evidenti ragioni di connessione giustificano la trattazione unitaria dei motivi dell'appello principale.

Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dalla Presidenza appellante in conseguenza della mancata comunicazione del procedimento ai magistrati interessati, al fine di consentirne l'eventuale intervento.

Secondo quanto previsto dall'art.6 L. cit., infatti, il magistrato non può essere chiamato in causa, ma è unicamente legittimato a svolgere intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 105 comma 2 c.p.c., in mancanza del quale la pronuncia di condanna non fa stato nel giudizio di rivalsa né può condizionare il procedimento disciplinare (Corte Costituzionale, 14/07/1999, n. 301).

Ne consegue che l'omessa comunicazione non determina alcun difetto di contraddittorio né, tantomeno, la nullità della sentenza di condanna pronunciata, precludendone soltanto l'opponibilità nel giudizio di rivalsa eventualmente promosso nei confronti del magistrato od in quello disciplinare..

Analogamente merita l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, sollevata dall'amministrazione appellante in relazione all'ordinanza istruttoria dell'11.01.2017.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che il principio consacrato nell'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice ha l'obbligo di decidere iuxta alligata et probata, importa, tra l'altro, che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni delle parti, cioè dalle circostanze di fatto dedotte a fondamento



della domanda o dell'eccezione, e dalle prove offerte dalle parti medesime. Pertanto, una volta contestata dal convenuto la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio dalla parte attrice, il giudice non è tenuto a segnalare d'ufficio l'insufficienza del quadro probatorio da essa offerto (Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2013, n. 24861).

Ne consegue che sarebbe stato onere della Presidenza convenuta produrre la documentazione, che riteneva rilevante al fine di contestare la fondatezza delle pretese attrici, ivi compresi gli atti relativi al procedimento penale in questione, non avendo il decidente alcun obbligo di sollecitarne l'acquisizione.

La possibilità di produrre già nel giudizio di primo grado la documentazione che l'appellante ha, invece, depositato in questo grado, ne impedisce l'utilizzazione ai fini della presente decisione, giusta quanto previsto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile *ratione temporis*.

10.- Sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari, giova, poi, in punto di fatto, precisare che il primo decidente ha ravvisato la sussistenza della colpevole inerzia dei magistrati della Procura di Caltagirone esclusivamente in ordine agli episodi denunciati nel mese di Giugno 2007 (pag. 21 sentenza di primo grado).

Se è vero che – come evidenziato dall'appellato - la sequenza delle denunce della Manduca non si è fermata a tale data, è, però, incontestato che , relativamente ai fatti denunciati successivamente (e, precisamente il 25.07.2007 ed il 3.09.2007), come precisato in sentenza, *“il Nolfo ha patteggiato una pena di mesi 14 di reclusione davanti al Tribunale di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele – per i reati di violenza*



privata (art. 610 c.p.) e inosservanza del provvedimento giudiziale del 19.12.2006, regolante il diritto di visita della Manduca (art. 388 c.p.)”.

In assenza di appello sul punto, l'impugnata sentenza deve ritenersi coperta da giudicato quanto all'esclusione della responsabilità dei magistrati addetti alla Procura della Repubblica di Caltagirone in relazione ai fatti oggetto delle denunce del Luglio 2007.

Quanto, invece, ai fatti oggetto delle denunce del giugno 2007, ritiene la Corte che essi, contrariamente all'assunto dell'Amministrazione appellante, denotassero l'indole violenta del Nolfo, tanto da avere ingenerato nella p.o. una sensazione di pericolo concreto, che l'aveva indotta ad esprimere timori per la propria incolumità.

Il Nolfo, infatti, secondo quanto denunciato dalla Manduca, alla vista della stessa, che esercitava il proprio diritto di visita nei confronti dei bambini provvisoriamente affidati al predetto, più volte aveva palesato la disponibilità di un'arma, estraendo un coltello a scatto ed utilizzandolo con aria di sfida per *“pulirsi le unghie”*, ed, in altra occasione, le aveva puntato contro un arco artigianale, anche scoccandole contro una freccia metallica, fermatasi a pochi centimetri dalla donna.

Tali condotte, integranti gli estremi del reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p., se, contrariamente a quanto affermato dall'appellato (v. comparsa conclusionale), non consentivano l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.c. (dato che solo per effetto della L. 119/13 il reato de quo è stato incluso nel novero di quelli per cui la misura può applicarsi anche fuori dai limiti edittali di cui all'art. 280 c.p.p.), tuttavia, legittimavano indubbiamente l'esecuzione di perquisizione e sequestro.



Trattavasi, infatti, di mezzi di ricerca della prova, che trovavano giustificazione nelle concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati al Nolfo.

Del resto, le stesse risultanze procedimentali, valorizzate dall'appellante, ossia l'apertura di procedimento penale a carico di quest'ultimo proprio in relazione ai reati commessi nel giugno 2007 dimostrano che, contrariamente a quanto dalla medesima parte sostenuto, la Procura della Repubblica aveva accertato la sussistenza di una notizia criminis, così da risultare francamente insostenibile la dedotta impossibilità di effettuare perquisizione e sequestro "a scopo preventivo".

Risulta, infatti, dall'attestazione rilasciata dalla Segreteria della Procura (v. allegato n. 1 fascicolo appellante) che a carico del Nolfo era stato iscritto il procedimento n. 1226/2007 R.G.N.R. in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 339 c.p.; art. 4 L. 110 /75 commessi il 9.06.2007, definito in data 15.12.2007 con l'emissione di decreto penale di condanna, esecutivo il 26.02.2008.

Del resto, lo stesso appellato ha riconosciuto detta circostanza, sia pure contestando che il decreto penale, emesso a distanza di tre mesi dall'omicidio, potesse considerarsi indice di una sollecita iniziativa della Procura.

Il rilievo, però, omette di considerare i necessari tempi tecnici intercorrenti tra la data di inoltro della richiesta di decreto penale e quella di emissione, di guisa che, nulla essendo dato sapere in merito alla collocazione temporale della iniziativa della Procura, alla medesima non è addebitabile l'inerzia collegata al decorso del tempo.



Ora, se il contenuto dell'attestazione smentisce l'affermazione del primo decidente che, in relazione ai reati in questione, ha imputato ai magistrati la mancata iscrizione del Nolfo nel registro degli indagati, resta, però, incontestabile l'addebito circa l'omessa perquisizione ed il mancato sequestro del coltello.

Come rilevato dal primo decidente, la perquisizione, eseguita - con esito negativo - in data 1.03.2007, nulla ha a che vedere con i fatti denunciati dalla Manduca nel giugno 2007.

Inoltre, il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., cui in precedenza si accennava, impedisce di utilizzare ai fini della decisione il verbale di sequestro del coltello che la Presidenza appellante assume essere stato effettuato dai Carabinieri di Palagonia il 9.06.2007

Del resto, come evidenziato nell'atto di impugnazione, il sequestro, avente ad oggetto *"un coltello con lama a punta per la lunghezza complessiva di cm 17"*, sarebbe stato operato a seguito della spontanea consegna da parte del Nolfo, convocato presso la Stazione Carabinieri di Palagonia in conseguenza delle denunce sporte dalla Manduca il 2 ed il 7 giugno.

Non si tratterebbe, dunque, del frutto di un' iniziativa degli inquirenti, rilevante al fine di escluderne la dedotta inerzia, quanto, piuttosto, di una spontanea condotta dell'indagato.

Può, pertanto, ritenersi dato incontestato la mancata effettuazione, a seguito delle denunce del giugno 2007, di alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta ricevuta la notizia criminis, proceduto esclusivamente alla - doverosa - iscrizione del Nolfo nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 e 388 c.p.; 4 L. 110/75 con successivo esercizio dell'azione penale ex artt. 459 ss. c.p.c..



Ora, se è vero che – come evidenziato dal primo decidente - le pregresse condotte del Nolfo lasciavano presagire “ *un intento, se non omicida, quanto meno di violenza ai danni*” della moglie , occorre tenere conto del quadro normativo dell’epoca, che, come già detto, non consentiva l’applicazione di misura cautelare in relazione ai reati individuabili nel fatto oggetto delle denunce del giugno 2007, né prevedeva il delitto di stalking introdotto solo con D.L. 23.11.2009 n.11.

Ed è stata proprio la consapevolezza dell’insufficienza delle fattispecie penali e delle forme di tutela esistenti che ha condotto alla previsione della nuova fattispecie incriminatrice e di una disciplina ad hoc.

A ciò aggiungasi che , come evidenziato dal primo decidente , alla stregua delle risultanze sia delle consulenze eseguite nell’ambito del giudizio di separazione (ed acquisite in sede penale) sia della certificazione del SERT del 7.12.2006, che avevano rispettivamente escluso la sussistenza di patologie psichiatriche e di uno stato di tossicodipendenza, non ricorrevano neanche i presupposti per disporre a carico del Nolfo la misura del trattamento sanitario obbligatorio ex art. 73 comma 4 c.p.p. o l’applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia.

L’eshaustività di tali accertamenti, quale emerge dalla loro acquisizione ed utilizzazione in sede penale e dalla mancata esecuzione di ulteriori approfondimenti sulle condizioni psicologiche del Nolfo, denuncia l’infondatezza dell’assunto dell’appellato Cali, che ha ricondotto l’inerzia della Procura al mancato espletamento di accertamenti peritali aggiuntivi rispetto a quelli effettuati in sede civile .



Se è vero che questi erano finalizzati ad accertare l'idoneità genitoriale dei coniugi Nolfo -Manduca, ciò, tuttavia, non è sufficiente a ritenerli "fuori fuoco" rispetto ai fatti denunciati dalla Manduca, comportando anch'essi la verifica di eventuali patologie psichiatriche in capo ai predetti .

Peraltro, l'appellato neanche ha allegato la ricorrenza di elementi tali da evidenziare l'insufficienza di quegli accertamenti ed imporre approfondimenti istruttori sulle condizioni di salute mentale dell'imputato.

L'unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di Caltagirone consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato dal Nolfo per minacciare la moglie e nel successivo sequestro.

Ma anche a voler condividere la qualificazione di tale omissione in termini di negligenza inescusabile, ciò che manca è la prova della ricorrenza di un nesso di causalità tra l'inerzia, contenuta nei termini di cui sopra, ed il fatto omicidiario

Di tanto sembra aver dubitato lo stesso giudice di primo grado, che, dopo aver affermato che il rinvenimento del coltello ed il conseguente sequestro avrebbero impedito il verificarsi dell'evento, ha , però, precisato che *"tale valutazione ovviamente non consente di escludere che la volontà omicida del Nolfo sarebbe stata comunque portata a compimento in altro modo , ma è altamente probabile che l'evento del 3.10.2007 con quelle specifiche modalità esecutive -uccisione della Manduca con plurime coltellate all'addome ed al torace con quel coltello - sarebbe stato evitato"*.

Ora , è noto che, in caso di mancata attuazione della condotta dovuta, la sussistenza della relazione eziologica non può che essere ipoteticamente dedotta alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da



regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omissivo poteva o meno ritenersi idoneo - in quanto causalmente efficiente - ad impedire l'evento dannoso, con la conseguenza che deve escludersi dalla serie causale l'omissione di quella condotta che non sarebbe riuscita in alcun modo ad evitare l'evento (Cass. SS.UU. 11.01.2008 n. 576; sez. III 8.07.2010 n. 16123)

Sulla scorta di tali principi, nella specie, all'esito di quel giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto, ritiene la Corte che l'epilogo mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato.

Giova, innanzitutto, evidenziare che l'omicidio è stato commesso con un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 9,5 (v. sentenza Corte di Assise di Appello di Catania), che sembrerebbe essere diverso rispetto a quello utilizzato per minacciare la Manduca, che risulta essere un coltello a scatto, ossia dotato di un congegno che consentiva la fuoriuscita della lama dal manico, senza la manovra dell'estrazione manuale.

Tuttavia, anche ammessa la coincidenza dei coltelli, ritiene la Corte che l'omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poiché la perquisizione e l'eventuale sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma.

Le modalità esecutive dell'efferato delitto, quali ricostruibili in base alle prove raccolte in sede penale, pienamente utilizzabili dal Collegio, dimostrano che il Nolfo era determinato ad uccidere la moglie, a cui lo contrapponeva una durissima battaglia legale per l'affidamento dei bambini, come se l'eliminazione fisica della donna rappresentasse (v. sentenza



emessa dal GUP del Tribunale di Caltagirone). *“la soluzione finale del problema e la rimozione di ogni ostacolo tra il padre ed i figli”*

Non si è trattato, infatti, di un omicidio d'impeto ma accuratamente programmato : il Nolfo, infatti, non ha incontrato casualmente la moglie, ma ha intenzionalmente imboccato la strada che la donna percorreva abitualmente per tornare a casa; l'ha costretta a fermarsi, dirigendo la sua autovettura contromano nella carreggiata opposta, occupata da quella a bordo della quale si trovava la Manduca e l'ha colpita ripetutamente con il coltello.

Il movente dell'omicidio è stato ricondotto alla paura di perdere l'affidamento dei bambini, alimentata dall'esito della disposta consulenza e dalle conclusioni dell'assistente sociale, che avevano palesato (v. sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania) *“l'erroneità del provvedimento del giudice della separazione”* .

E poiché i bambini rappresentavano per il Nolfo (v. sentenza GUP) *“l'unica forma di realizzazione personale ed affettiva “* il predetto ha maturato *“con estrema determinatezza il suo proposito omicidiario.....”*, portato a compimento, come evidenziato dal primo decidente, *“nell'imminenza (prospettataagli dal suo stesso legale ed invero giustificata dal tenore delle CTU disposte nel giudizio di separazione) dell'affidamento dei figli alla madre”* .

Mette conto, altresì, evidenziare che l'omicidio è stato commesso con un'arma impropria, la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona ed il cui porto fuori della propria abitazione solo se non sorretto da giustificato motivo integra il reato di cui all'art. 4 comma 3 l. n. 110 del



1975 (ex ultimis Cass. sez.I 9,04.2014 n. 19927), relativamente al quale il Nolfo ha riportato condanna .

Ora, se pure la commissione delle condotte minacciose oggetto delle denunce del giugno 2007 consentiva di presagire che quest'ultimo avrebbe potuto utilizzare quel coltello per reiterare il reato e suggeriva la necessità di effettuare attività perquisizione e di sequestro dell'arma, onde sottrarla alla disponibilità dell'uomo, tuttavia, neanche siffatta attività avrebbe impedito l'esito mortale del conflitto coniugale.

Il Nolfo, infatti, avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche simili a quello utilizzato per uccidere, semplicemente acquistandola.

Poichè, infatti, il coltello a serramanico utilizzato per l'omicidio è da considerarsi, per quanto già detto, strumento atto ad offendere – come confermato dall'imputazione ascritta al Nolfo - , esso deve ritenersi oggetto di libera vendita non essendo necessaria la licenza di cui all'art. 695 c.p.

Del resto, benchè il relativo verbale di sequestro sia – per quanto già detto processualmente inutilizzabile – può ritenersi pacifico che il Nolfo abbia consegnato ai carabinieri di Palagonia un coltello in data 9.06.2007.

Tale circostanza dimostra come il predetto, nonostante la perdita di disponibilità dell'arma, sia riuscito a procurarsene un'altra, ossia il coltello utilizzato per uccidere la propria moglie.

Ora, il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di arma avente le caratteristiche simili a quella utilizzata dal Nolfo inducono a ritenere che neanche l'effettuazione del sequestro del coltello avrebbe impedito l'omicidio della giovane donna.

5



Ritiene la Corte che , contrariamente a quanto assunto dall'appellato, neanche l'interrogatorio dell'uomo avrebbe sortito tale effetto.

A prescindere dalla difficoltà di qualificare siffatta omissione in termini di negligenza inescusabile, deve osservarsi che l'espletamento di tale incumbente avrebbe certamente reso edotto il Nolfo di essere attenzionato dagli inquirenti, ma ciò non sarebbe bastato a dissuaderlo dal proposito omicidiario.

Le modalità esecutive del delitto, commesso su una strada pubblica sotto gli occhi di tanti spettatori, ivi compreso il padre della vittima, dimostrano che mai l'omicida avrebbe potuto pensare di farla franca, di guisa che neanche la consapevolezza di essere controllato e di essere il potenziale sospettato lo avrebbe distolto dal feroce programma.

Né è sostenibile che un eventuale interrogatorio avrebbe comportato la cessazione delle minacce , dato che tale effetto deterrente neanche era conseguito all'applicazione a carico del Nolfo a far data dal 28.11.2006 della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare disposta dal GIP per i reati di maltrattamenti ed altro.

Infatti, dalla puntuale elencazione (v. sentenza) del contenuto della varie querele sporte dalla Manduca e dei conseguenti procedimenti penali avviati a carico dell'uomo risulta che, anche dopo la revoca della misura, quest'ultimo aveva continuato a porre in essere condotte violente ai danni della moglie, secondo quanto dalla medesima rappresentato (v. in particolare querela del 5.03.2007).

Deve, infine, confutarsi l'assunto del Cali, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe sorretta anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 19265/14, posto che questa ha riguardato esclusivamente l'ammissibilità



dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal medesimo, senza alcuna valutazione in merito alla sua fondatezza .

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, dovendosi ritenere mancante la prova del nesso causale tra l'omissione addebitabile alla Procura della Repubblica di Caltagirone e l'omicidio di Manduca Marianna, va accolto l'appello della Presidenza del Consiglio con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado dal Cali n.q..

Ne consegue la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme versate dalla Presidenza del Consiglio in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal versamento al soddisfo.

Può, conseguentemente, ritenersi assorbito l'appello proposto da quest'ultimo, che concerne esclusivamente il quantum debeatur.

La complessità della vicenda e la meritevolezza dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal Cali nell'interesse di minori induce alla integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina ,Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 625/2017 R. G. cont. (cui è riunita la causa iscritta al n.672/2017 R.G. cont), sugli appelli proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore nonché da Cali Carmelo nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Cali Nolfo Carmelo, di Cali Nolfo Salvatore e di Cali Nolfo Stefano avverso la sentenza n. 1566/17 emessa dal Tribunale di Messina in data 30.05.2017 e pubblicata l'1.06.2017, in



riforma della stessa, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, rigetta la domanda avanzata in primo grado da Cali Carmelo nella qualità;
- 2) condanna Cali Carmelo nella qualità alla restituzione delle somme versate dalla Presidenza del Consiglio in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal giorno del versamento a quello del soddisfo;
- 3) rigetta l'appello proposto da Cali Carmelo nella qualità;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado.

Così deciso in Messina addì 4.03.2019

Il Consigliere est.

Marisa Salvo
Marisa Salvo

Il Presidente

Sebastiano Neri
Sebastiano Neri

